

## REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2008

## che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2009 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (2) A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.
- (3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2009 siano adottate prima che inizi l'anno contingente, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1402/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio<sup>(2)</sup>, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2009.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2009 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2008.

(7) Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2010, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2009.

*Articolo 2*

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 29.11.2007, pag. 27.

